

N. R.G. 3/2019 (Sovraindebitamento)



TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI

Sezione Fallimentare (sovraindebitamento)

Il Giudice dott.ssa Elisa Trotta

Vista l'istanza del ricorrente **FRANCHI ALESSANDRO** (C.F. FRN LSN 67B24 H501J) rappresentato e difeso dall'Avv. Miriam Corolla (codice fiscale CRL MRM 78A69 A509P) del Foro di Vercelli per l'omologazione del piano del consumatore ex art. 7 e ss legge 3/2012; letta la relazione particolareggiata dello O.C.C., dott.ssa Maria Maccarrone; ritenuta la propria competenza avendo il ricorrente residenza in Casale Monferrato;

rilevato che:


- **FRANCHI ALESSANDRO** è da considerarsi consumatore ai sensi dell'art. 6 L. 27.1.2012, n. 3 ed appaia in stato di sovraindebitamento;
- egli non è assoggettabile alle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare e non risulta aver fatto ricorso nei precedenti cinque anni ad altri procedimenti ex L. 27.1.2012, n. 3;
- non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
- ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- la documentazione prodotta è completa e risulta deposita la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi nonché l'attestazione definitiva di fattibilità del piano;
- non sono emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio e non risulta che il ricorrente abbia contratto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o che abbia colposamente determinato lo stato di sovraindebitamento (art. 12 bis legge 3/2012);
- non sono state sollevate osservazioni e contestazioni al piano del consumatore;
- il ricorso, la documentazione allegata e la data di fissazione dell'udienza di convocazione dei creditori sono stati comunicati come da attestazione resa dall'OCC all'udienza del 30.1.2020 e come da deposito telematico;

preso inoltre atto delle osservazioni dell'OCC in punto di convenienza della proposta di piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria;


omissis



omissis



omissis



omissis

che pertanto sussistono i presupposti per l'omologazione del piano del consumatore a norma dell'art. 12 bis legge 3/2012:

P.Q.M.

Il Tribunale di Vercelli:

- omologa il piano del consumatore presentato da **ALESSANDRO FRANCHI** che dovrà essere eseguito secondo le prescrizioni indicate in parte motiva;
- dispone che del presente provvedimento sia data comunicazione mediante estratto sul sito del Tribunale di Vercelli;
- manda l'OCC di comunicare ai creditori a mezzo pec il presente provvedimento;
- fissa in euro 1400,00 mensili le somme della retribuzione del ricorrente da destinare al soddisfacimento delle esigenze della famiglia (che già includono euro 100,00 che il ricorrente verserà alla ex coniuge a titolo di mantenimento);
- rammenta che:
 - a- dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano.
 - b- Il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 12-bis, comma 3 legge 3/2012;
 - c- I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.
 - d- L'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.

Il presente decreto è da equipararsi all'atto di pignoramento.

Si comunichi.
Vercelli, 02.03.2020

Il Giudice
Dott. Elisa Trotta

